

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016 N. 18**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)**

(Bollettino Ufficiale n. 15, del 30.07.2016)

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica, eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, qualora ne siano in possesso, tengono conto dei dati anagrafici riferiti alla propria popolazione più recenti rispetto a quelli di cui all'ultimo censimento.”.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 19 bis nella l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 19 bis

(Verifica preventiva di ammissibilità per l'autorizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico)

1. La Regione, con l'obiettivo della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali, verifica preventivamente, sulla base delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, l'ammissibilità delle istanze presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 limitatamente alla dimensione di Grande Struttura di vendita.

2. La verifica è effettuata dalla Regione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), mediante Conferenza di servizi interna disciplinata con provvedimento della Giunta regionale; decorso il termine, la verifica si intende conclusa con esito positivo.

3. E' ammesso l'insediamento delle strutture di cui al comma 1 in edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa in aree che in base alla vigente strumentazione urbanistica comunale abbiano destinazione d'uso produttiva, direzionale, commerciale, ad autorimesse e rimessaggi.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 20

(Procedimento di autorizzazione commerciale per Grandi Strutture di Vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di una Grande Struttura di Vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi.

2. Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, da presentarsi allo SUAP, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;

b) di non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 9;

c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. La domanda deve essere corredata anche da attestazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto della conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione, nonchè alle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all'articolo 19 bis.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in sede di apposita Conferenza di servizi.

5. Il responsabile dello SUAP, ricevuta l'istanza, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti della domanda di cui ai commi 2 e 3 e invia, entro quindici giorni, alla Regione duplice copia della domanda di autorizzazione commerciale e dei relativi allegati, ai fini della verifica di cui all'articolo 19 bis. In caso di esito negativo della verifica regionale, la domanda viene dichiarata improcedibile,

previa comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

6. La convocazione della Conferenza di servizi in sede referente è effettuata dallo SUAP a seguito dell'acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell'articolo 19 bis. Lo SUAP convoca la Conferenza referente e deliberante previa concertazione della data con la Regione e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.

7. La Conferenza di servizi è composta da due membri rappresentanti rispettivamente la Regione ed il Comune. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

8. La deliberazione della Conferenza deve essere assunta entro sessanta giorni dalla convocazione della Conferenza di servizi in sede referente. Il parere reso dalla Regione nella Conferenza di servizi ha ad oggetto esclusivamente la compatibilità della domanda rispetto alla programmazione commerciale ed ha natura vincolante.

9. Ove per l'insediamento di una Grande Struttura di Vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abitativo edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonché la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

10. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso. ”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 21 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 21

(Rapporti con le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi)

1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico-edilizi per i quali le disposizioni di cui alla l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata allo SUAP dall'interessato unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale di cui all'articolo 20.

2. Il responsabile dello SUAP ricevuta l'istanza, procede agli adempimenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui al comma 1.

3. La convocazione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 20 in sede referente è effettuata dallo SUAP a seguito dell'acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell'articolo 19 bis.

4. Per ottenere il rilascio, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, anche di altri atti autorizzativi, urbanistico-edilizi diversi da quelli di cui al comma 1, concessori od assensi di varia natura facenti capo a diverse pubbliche amministrazioni od enti, il responsabile del procedimento dello SUAP del Comune territorialmente competente, effettuati gli adempimenti di cui al comma 5, convoca la Conferenza di servizi ai sensi della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il responsabile dello SUAP ricevuta l'istanza procede agli adempimenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, e convoca la Conferenza di servizi in sede deliberante a seguito dell'acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell'articolo 19 bis.

6. In sede di Conferenza di servizi di cui al comma 4 la Regione rende il parere vincolante di cui all'articolo 20, comma 8, nonché gli altri atti di natura urbanistica e ambientale di sua competenza.

7. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

8. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all'avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla Conferenza di servizi di cui alle disposizioni della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli abilitativi, ove non rilasciati in sede di Conferenza di servizi deliberante.

9. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso. ”.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 23 bis

(Modifica della tipologia delle Strutture di Vendita)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, la modifica della tipologia distributiva di una struttura di vendita da esercizio singolo, sia per le Medie che per le Grandi Strutture di Vendita, a Centro Commerciale, restando invariata la superficie netta di vendita, qualora siano già state rilasciate le relative autorizzazioni amministrative in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 19, 20 e 21, è soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa con le procedure di cui all'articolo 22. ”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 24 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 24

(Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni urbanistico-territoriali ed ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, stabilisce gli eventuali criteri di verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. ”.

Art. 8

(Modifica all'articolo 26 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“ 3 bis. Qualora si intendano realizzare nuove strutture commerciali gravitanti intorno ad aree in cui sono insediate Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico, ancorchè in lotti diversi, che complessivamente possano determinare un insediamento di dimensioni non superiori a 1.500 metri quadrati di superficie netta di vendita, determinata dalla somma della superficie netta di vendita dei singoli esercizi commerciali che si intenderebbe insediare e solo se gli esercizi commerciali condividano almeno le aree di parcheggio o le aree di accesso, deve essere stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per il rilascio di tutti gli assenti e titoli abilitativi necessari per l'attuazione dell'intervento.

3 ter. Attorno ai centri storici urbani ricompresi nei vigenti piani urbanistici comunali nella zona omogenea di tipo A di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967), e nei quali è presente ed attiva una rete commerciale prevalentemente costituita da esercizi di vicinato, il Comune, sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni del contesto di riferimento, può individuare una fascia della profondità fino ad un massimo di 1.000 metri lineari dal relativo perimetro, nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui all'articolo 15, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati.

3 quater. Laddove esista un Centro Integrato di Via (CIV) di cui all'articolo 122, all'interno dell'area perimetrata dal Comune, è vietato l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali nella forma di Grandi Strutture di Vendita, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, in quanto aree soggette a particolare tutela ambientale. ”.

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 26 bis

(Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione, l'accorpamento della superficie di vendita di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico, sono subordinati all'impegno sottoscritto dal proponente in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune e della Regione a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

2. L'importo del contributo deve essere pari a euro 40,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di euro 50,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura.

3. L'utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito dell'attuazione di cui ai commi 1 e 2 avviene con le seguenti modalità:

a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione e al funzionamento dei CIV di cui all'articolo 122;

b) il versamento dei fondi previsti dal presente articolo deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a cui il versamento si riferisce;

c) su richiesta del soggetto proponente, in caso di eccezionale e comprovata necessità, può essere concessa, in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 20, 21, 22 e nei limiti di tempo di validità dell'autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare fidejussione. ”.

Art. 10

(Modifica all'articolo 111 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 111 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità “Outlet” ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera e bis). ”.

Art. 11

(Modifica all'articolo 143 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 3 sexies dell'articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “quattro” è sostituita con la parola “sei”.

Art. 12
(Inserimento di Allegato nella l.r. 1/2007)

1. Alla l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente Allegato A:

“ Allegato A (Articolo 19 bis)

1 - Condizioni urbanistico-territoriali per la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita.

Tipologie insediative ammissibili per localizzare G.S.V.	Condizioni escludenti	Requisiti obbligatori di accesso al procedimento di autorizzazione commerciale	Requisiti obbligatori del progetto di insediamento commerciale per G.S.V.
1) Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali ed aree produttive in ambito urbano, dismesse o in via di riconversione per usi urbani compatibili con le funzioni commerciali.	Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T<=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.	Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa con destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.	Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.
	Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.	Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.	Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.
	Interferenza diretta con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).	Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o con realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che ne rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico.	Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.
Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.	Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne o in aree limitrofe a condizione che queste ultime siano direttamente collegate con la struttura commerciale mediante sistemi di trasporto pedonale di lunghezza non superiore a 100 metri.	Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)	
Contrasto con il vigente PTCP	Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 300 metri dalla struttura commerciale		
2) Edifici produttivi e complessi produttivi in ambito urbano, già utilizzabili per funzioni produttive e commerciali.	Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T<=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.	Destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.	Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.

Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.	Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; quartiere e locali urbane.	- Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.
Interferenza diretta con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).	Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico dell'insediamento.	Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.
Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.	Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.	Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)
Contrasto con il vigente PTCP	Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 300 metri dalla struttura commerciale.	

3) Aree produttive urbanizzate dismesse o infrastrutture dismesse da riconvertire per usi urbani o produttivi.

Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T<=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.	Destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.	Interventi di adeguamento o di potenziamento della viabilità di accesso esistente a carico del soggetto attuatore.
Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.	Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; quartiere e locali urbane.	- Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.
Interferenza diretta dell'insediamento commerciale con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).	Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico dell'insediamento.	Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.
Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.	Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.	Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e

			piazzali impermeabili.
	Contrasto con il vigente PTCP	Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 500 metri dalla struttura commerciale.	Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)
4) Edifici e aree comprese in insediamenti produttivi con commerciali esercizio.	Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T<=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento.	Destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.	Interventi di adeguamento della viabilità di accesso esistente a carico del soggetto attuatore.
	Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.	Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.	- Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.
	Interferenza diretta dell'insediamento commerciale con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).	Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di ampliamento degli edifici esistenti, sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico dell'insediamento.	Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.
	Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.	Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.	Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili.
	Contrasto con il vigente PTCP	Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 500 metri dalla struttura commerciale.	Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)

2 – Indicatori ambientali qualitativi da analizzare per la presentazione delle domande di cui all' articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni

<i>Indicatore ambientale da verificare</i>	<i>Fonte dei dati</i>	<i>Valori limite per la protezione della salute umana</i>
1) concentrazioni rispetto alla soglia di valutazione superiore (SVS) / al valore limite (VL) del benzene – C6H6	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	Valore limite annuale 5.0 µg/mc - SVS:70% Valore Limite (3.5 µg/mc)

2) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del biossido d'azoto – NO2	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale.	Valore limite orario 200 µg/mc da non superare più di 18 volte per anno civile Valore limite annuale 40 µg/mc SVS: 70% del VL orario (140 µg/mc da non superare più di 18 volte per anno civile) VS: 80% del VL annuale (32 µg/mc)
3) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del biossido di zolfo – SO2	- SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	Valore limite orario 350 µg/mc da non superare più di 24 volte per anno civile. Valore limite giornaliero 125 µg/mc da non superare più di 3 volte per anno civile SVS: 60% del VL giornaliero (75µg/mc da non superare più di 3 volte per anno civile)
4) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del monossido di carbonio – CO	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	Valore limite giornaliero 10 µg/mc (media di massima giornaliera) SVS: 70% del valore limite (7µg/mc)
5) concentrazioni rispetto alla SVS / al limite del PM10	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	Valore limite giornaliero 50 µg/mc da non superare più di 35 volte per anno civile Valore limite annuale 40 µg/mc SVS: 70% del VL giornaliero (35 µg/mc da non superare più di 35 volte per anno civile) SVS: 70% del valore limite annuale (28µg/mc)
6) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del PM2,5	SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale	Valore limite annuale 25 µg/mc SVS: 70% del VL (17 µg/mc)

NOTA relativa agli indicatori:

- gli indicatori di qualità dell'aria non hanno carattere ostativo alle autorizzazioni degli insediamenti;
- gli indicatori sono frutto di elaborazione dei dati delle stazioni di misura e sono contenuti nella classificazione delle zone adottata ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 155/2010 e nella valutazione di qualità dell'aria pubblicata annualmente nel sito regionale ambiente. ”.

Art. 13
(Disposizioni transitorie)

1. Dopo l'entrata in vigore della presente legge regionale:

a) continuano a trovare applicazione le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)) e successive modificazioni e integrazioni ad esclusione dei “REQUISITI QUALITATIVI DI PRESTAZIONE GENERALI OBBLIGATORI” di cui al punto 1 della lettera B) del Paragrafo 5 e delle altre disposizioni incompatibili con le norme della l.r. 1/2007 come modificata dalla presente legge;

b) sono fatti salvi, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 31/2012 e successive modificazioni e integrazioni, i procedimenti:

1. di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 1/2007;

2. di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della previgente l.r. 1/2007 e degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni;

c) restano fermi gli Accordi di programma e gli Accordi di pianificazione già sottoscritti;

d) fino all'individuazione da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 26, comma 3 ter, della l.r. 1/2007, introdotto dalla presente legge, della fascia nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui

all'articolo 15 della medesima legge regionale, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati, viene individuata una fascia di profondità pari a 800 metri lineari.

Art. 14
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 26 bis della l.r. 1/2007, come inserito dalla presente legge, si provvede con le seguenti variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016:

stato di previsione dell'entrata:

- aumento, in termini di competenza e di cassa, di euro 95.000,00 del Titolo 3 "Entrate extratributarie" Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti";

stato di previsione della spesa:

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 95.000,00 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 2 "Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 15
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.